|  |  |
| --- | --- |
| Aquilanuova | COMUNE DI PALERMOUfficio di Staff del Segretario GeneralePiazza Pretoria n. 1 PalermoTel:091/7402305 – fax:091/7402478 e-mail:segretariogenerale@comune.palermo.it |

Palermo **02 ottobre 2015**  prot. n. **756282/USG**

Responsabile del procedimento: Funzionario amm. vo Dott.ssa M.C. Orlando

e-mail:m.c.orlando@comune.palermo.it

**OGGETTO: Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento 2 Luglio 2015 n. 393 “*Misure di sicurezza e modalità doi scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*” (G.U. n. 179 del 4/08/2015) – Nota informativa e Direttiva.**

**E mail**

**Ai Sigg. Dirigenti**

dirigenti@comune.palermo.it

**Al Sig. Dirigente Capo Area dell’Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente**

innovazionetecnologica@comune.palermo.it

E, p.c. **Al Sig. Sindaco**

 sindaco@comune.palermo.it

**Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale**

presidenzacc@comune.palermo.it

**Ai Sigg. Presidenti di Circoscrizione**

primacircoscrizione@comune.palermo.it

secondacircoscrizione@comune.palermo.it

terzacircoscrizione@comune.palermo.it

quartacircoscrizione@comune.palermo.it

quintacircoscrizione@comune.palermo.it

sestacircoscrizione@comune.palermo.it

settimacircoscrizione@comune.palermo.it

ottavacircoscrizione@comune.palermo.it

**Al Nucleo di Valutazione**

c/o Area delle Relazioni Istituzionali Sviluppo e Innovazione

capogabinettosindaco@comune.palermo.it

**Alla Sispi S.p.A.**

sispi@sispi.it

In relazione a quanto in oggetto, preme con la presente segnalare che è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 179 del 04/08/2015 **il Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015** emanato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali che ha introdotto “***Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*”** in relazione alla normativavigentein materia (“Codice *Privacy*” *ex* D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e succ. mm. e ii.) unitamente, in particolare, alla previsione di cui al novellato art. 58 del D.Lgs. n. 82/2005 e succ. mm. e ii. (“Codice dell’Amministrazione digitale”)[[1]](#footnote-1)che – rubricato “*Modalità della fruibilità del dato” –* al comma 2, in attotestualmente recita:

“*2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi*”.

Va fatto rilevare, anzitutto che:

1. fra le esigenze di tutela, legate al trattamento dei dati personali, tenute in considerazione dal provvedimento del Garante in oggetto, vi è quella di “*garantire costantemente l’esattezza, l’integrità e la disponibilità dei dati contenuti*” nelle “*banche dati delle amministrazioni pubbliche, contraddistinte, in particolare, dall’ingente mole di dati trattati, dalla delicatezza delle informazioni ivi contenute e dalla molteplicità di soggetti autorizzati ad accedervi…unitamente agli specifici rischi di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito*”;
2. alla luce del novellato testo dell’art. 58 cit. viene dal Garante ritenuto superato il sistema di accessibilità telematica ai dati delle pubbliche amministrazioni fondato sulla stipula di apposite convenzioni e che è adesso compito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) definire “*gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi”;*
3. occorre, nelle more di detta esplicitazione da parte di Agid, osservare le specifiche misure tecniche e organizzative in precedenza individuate, espressamente confermate ed “adottate” con il provvedimento *de quo* nonchéivi riportate nell’Allegato2 dello stesso;
4. viene, inoltre, introdotto l’obbligo di comunicazione al Garante, entro il termine e con le modalità ivi prescritti, di “*tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati (c.d. data breach)*”.

In ragione di quanto sopra, si ritiene di dovere segnalare alle SS.LL quanto prescritto dal suddetto Garante con il citato provvedimento[[2]](#footnote-2):

1. “*le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* ***devono comunicare al Garante, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati*** *e che tali comunicazioni debbano essere redatte secondo lo schema riportato nell'Allegato 1” al provvedimento “****e inviate tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo:*** ***databreach.pa@pec.gpdp.it******”****;*
2. “*nelle more della definizione degli «standard di comunicazione e le regole tecniche» da parte dell'Agid ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Cad…*”, **le “*pubbliche amministrazioni*** *che intendano mettere a disposizione gli accessi alle proprie banche dati alle altre amministrazioni che ne abbiano diritto mediante la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e) del Cad…*” (ossia “*la parte di sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti* *amministrativi*”) **devono adottare le misure necessarie individuate nell'Allegato 2 al suddettoprovvedimento**;
3. è fatta salva la circostanza “*che le modalità di accesso alle banche dati siano già state oggetto di esame da parte del Garante nell'ambito di specifici provvedimenti…”;*
4. “***laddove siano già state previste modalità di accesso*** *ai sensi della nuova formulazione del predetto art. 58, comma 2 del Cad, non conformi alle misure già individuate dal Garante nel provvedimento del 4 luglio 2013…*“, **le amministrazioni interessate dovranno adottare le misure necessarie previste nel citato Allegato 2 entro e non oltre il 31dicembre 2015**”.

Ai fini di quanto sopra, nel segnalare che nel suddetto “Allegato 2” - del quale si raccomanda l’integrale lettura, unitamente al Provvedimento n. 393 in oggetto – vengono enucleate le suddette misure, quali le “*modalità di accesso telematico*”, la verifica dei “*presupposti per la comunicazione di dati personali*”, le “*procedure di autenticazione e autorizzazione degli utenti*” o per il “*trasferimento di dati sensibili e giudiziari*”, le specifiche “*misure di sicurezza*”, ecc. con il supporto di applicativi informatici, **si invita il Dirigente Capo della competente Area dell’Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente** a curare il necessario raccordo **con Sispi S.p.A**. per valutare e verificare, ai fini dell’attuazione di quanto ivi indicato, la sussistenza per questa Amministrazione comunale di una delle situazioni descritte ai superiori pp. b), c) e d) ed, altresì, provvedendo ad elaborare, ove occorra, apposita circolare esplicativa.

Si evidenzia, da ultimo, che il suddetto provvedimento si dispone l’irrogazione di apposita sanzione per le seguenti violazioni:

* per “*la mancata comunicazione al Garante dei c.d. data breach*” (cfr. *supra* p. 4);
* per “*la mancata adozione delle misure necessarie individuate nell’Allegato 2”* al citato provvedimento in oggetto secondo modalità e termini in detto allegato specificati

atteso che dette violazioni “*configurano un illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell’art. 162, comma 2-ter del Codice*” (D.lgs. n. 196/2003)[[3]](#footnote-3) e per le quali occorre porre in essere appositi sistemi di prevenzione e vigilanza.

Nel rinviare ad una puntuale lettura, da parte delle SS.LL. tutte in indirizzo, delle diposizioni contenute nel provvedimento in oggetto, unitamente al citato allegato tecnico (“Allegato 2”), che alla presente si allegano, ad ogni buon fine, in copia, si confida nella corretta applicazione delle prescrizioni ivi contenute (“*nelle more”* – si rammenta -  *“della definizione degli «standard di comunicazione e le regole tecniche» da parte dell'Agid ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Cad…*”: cfr. *supra* lett.b).

Distinti saluti

 ***Il Segretario Generale***

 ***Dott. Fabrizio Dall’Acqua***

1. L’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 viene richiamato dal provvedimento del Garante in commento nella versione risultante dalla recente sostituzione di detta norma apportata dall’ [*art. 24-quinquies, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973ART240), convertito, con modificazioni, dalla [*L. 11 agosto 2014, n. 114*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803248ART0) . Va tuttavia, fatto rilevare che il predetto comma 2 dell’art. 58 cit. è stato, da ultimo, modificato dall’ [*art. 19, comma 2-bis, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815629ART67), convertito, con modificazioni, dalla [*L. 6 agosto 2015, n. 132*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817676ART0). [↑](#footnote-ref-1)
2. Il provvedimento in oggetto viene emanato dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 154, comma 1, del D.Lgs n. 196/2003 che, alla lett. c) elenca tra i compiti della suddetta Autorità quello di *“prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti*…”. [↑](#footnote-ref-2)
3. L’art. 162, comma 2-ter del D.lgs n. 196/2003 dispone:” In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la **sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro**”. [↑](#footnote-ref-3)